

STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
“COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE METAURO-CESANO E.T.S.”

STATUTO

Testo coordinato dello Statuto allegato all'atto costitutivo della CER Metauro-Cesano in data 07.02.2025 e delle modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria degli Associati in data 23.07.2025.

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, scopi dell'associazione

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione del Terzo Settore denominata “COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE METAURO-CESANO E.T.S.”, che può anche utilizzare la denominazione “C.E.R. Metauro-Cesano E.T.S.” (di seguito l'Associazione) ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Montefalcino (PU) – Via A. Ponchielli nr. 27.

L'Associazione opera nel territorio regionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 4 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, ovvero interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281,

nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una o più configurazioni (le "Configurazioni") per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs.199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
- erogare a titolo gratuito denaro a sostegno di specifici progetti coerenti ai propri scopi, in particolare per realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali alle aree locali in cui opera l'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento

dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati.

L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione può concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Si applica la L.R. Marche n. 10 del 11/06/2021 "Interventi regionali di promozione e sostegno dell'istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili" e s.m.i., in base alla quale la Comunità Energetica Rinnovabile:

- mantiene la qualifica di soggetto produttore di energia se annualmente la quota dell'energia destinata all'autoconsumo da parte dei membri o azionisti non è inferiore al 40% dell'energia rinnovabile prodotta;
- predisponde un bilancio energetico annuale;
- adotta un programma triennale di interventi finalizzato ad incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile prodotta, nonché a ridurre i consumi di energia;
- promuova progetti a vantaggio dei membri o azionisti finalizzati all'incremento dell'utilizzo delle energie rinnovabili mediante ricorso a tecnologie innovative, tra cui le smart grid.

Articolo 5 –Soggetto delegato al riparto dell'energia elettrica condivisa e mandato

E' conferito mandato alla C.E.R. Metauro-Cesano E.T.S. ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA.

E' nominata la C.E.R. Metauro-Cesano E.T.S. quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 42bis, comma 5, lett. c), DL 162/2019.

TITOLO II

Associati

Articolo 6 - Associati

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche, i soggetti di diritto privato e gli Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci.

Possono quindi far parte dell'Associazione le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le associazioni ed enti con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle

amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia.

Possono altresì far parte dell'Associazione i produttori di energia i cui impianti possono essere funzionali per la condivisione dell'energia ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

Gli Associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione sottesa ad una delle configurazioni di autoconsumo diffuso ai sensi del d.lgs. 199/2021 (le "Configurazioni") costituite dall'Associazione in base alla Cabina Primaria di riferimento.

La Configurazione di appartenenza di ciascun Associato sarà determinata in funzione della Cabina Primaria (I) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo), ovvero (II) del punto di connessione in prelievo, ovvero (III) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun Associato.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro di una delle configurazioni sopra specificate, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- Presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- Avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
- Dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione dell'organo di amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La eventuale quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato.

L'Associazione promuove la generazione distribuita, ovvero un sistema di produzione di energia elettrica decentralizzato, in cui l'energia viene prodotta impianti diffusi da realizzare preferibilmente sulle coperture degli edifici e nelle aree urbanizzate. Sono stabiliti i seguenti criteri di ammissione:

- a) Non sono ammessi gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 50 Kwp realizzati nella zona omogenea E - Agricola e nelle aree non urbanizzate;
- b) Non sono ammessi gli impianti eolici di potenza superiore a 30 Kwp;
- c) Non sono ammessi impianti che utilizzano la combustione per produrre l'energia elettrica.

I limiti dimensionali di cui ai punti a) e b) si applicano al cumulo quando vi siano più impianti vicini riferiti al medesimo soggetto responsabile o al medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi.

Gli Associati, con l'adesione all'Associazione, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, l'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii..

Articolo 7 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.21.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l’importo e i termini annualmente stabiliti dall’Organo di amministrazione;

L’attività degli associati è di norma e comunque prevalentemente gratuita, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall’organo di amministrazione, nonché eventuali onorari per attività di natura professionale affidate dall’organo di amministrazione.

L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura dell’Organo di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L’Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora l’assemblea decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Può recedere l’associato che non intende continuare a essere parte dell’Associazione, dandone comunicazione all’Organo di amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l’avvenuta ricezione.

Il recesso dell’associato ha effetto dalla data indicata dall’associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l’associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall’associazione la perdita dei requisiti stabiliti all’art. 6 del presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione dell'organo di amministrazione.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

Organi associativi

Articolo 9 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020

e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, assicurando a finalità sociali, quali ad esempio il contrasto alla povertà energetica, una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) delle tariffe incentivanti;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica eventuali cooptazioni nell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell’Organo di amministrazione.

L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.

L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L’Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 11 – Organo di Amministrazione

L’Organo di amministrazione è composto da un numero dispari, variabile da tre a sette, di consiglieri eletti dall’assemblea degli associati.

L’organo di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata; salvo diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell’Organo di amministrazione vengono eletti dall’assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli enti giuridici associati.

Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell’Organo di amministrazione dovrà darne comunicazione all’assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell’assemblea.

Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l’Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti dell’Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari.

Sono ineleggibili nell’Organo di amministrazione i soggetti di cui all’articolo 2382 del Codice Civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

All’Organo di amministrazione spetta di:

- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- deliberare la costituzione di nuove configurazioni;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea degli associati;
- convocare l’Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l’esclusione degli associati;

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

L’Organo di amministrazione propone il “Regolamento di esecuzione” dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l’Assemblea lo delibera.

L’Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’Organo di amministrazione tra i suoi componenti.

L’Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell’Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell’eventuale Organo di Controllo.

L’Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L’Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell’Organo di Amministrazione vengono sottoposti all’approvazione dell’Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è eletto in seno all'Organo di Amministrazione fra i membri eletti dall'Assemblea ed ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 13 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto in seno all'Organo di Amministrazione fra i membri eletti dall'Assemblea e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni spettano al membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 15 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può

essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

Patrimonio sociale

Articolo 16 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 17.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 17 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti dall'art. 42bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità (iii) di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

L'Associazione assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n. 414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024) (la "Quota Eccedentaria"), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 18 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dall'Organo di amministrazione.

Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge medesima.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Articolo 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria

struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Articolo 20 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Organo di amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO VI

Disposizioni generali

Articolo 21 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Articolo 22 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto da esso non previsto, del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 25 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Montefelcino, 23.07.2025